

da ambo le parti e le rilevanti spese giudiziali, addi-
venire ad una transazione.

Le pretese dello Scardino, contenute nell'atto di ci-
tazione, erano le seguenti:

1°)- pagamento ad esfo Scardino di $\text{L} 20.354.000$,
quale differenza contributi fischi;

2°)- pagamento delle provvigioni d'acquisto e di
incasso - secondo le risultanze della gestione sequestra-
taria - fino al 31 dicembre 1946;

3°)- pagamento di Leg. 205 quale ricavato della
vendita di un'auto Fiat 1100 e Leg. 80 quale ricava-
to netto della vendita di una partita di orologi sal-
va-damaio, oggetti tutti di proprietà del Cav. Scardi-
no, vendite eseguite dal sequestratario della rappre-
sentanza generale dell'I.N.A. per l'Egitto ed il Sudan
ed il cui ricavato fu accreditato da questi sul conto
dell'I.N.A.;

4°)- restituzione della cauzione versata a suo
tempo dal Cav. Scardino di $\text{L} 70.000$ presso l'I.N.A.
e di $\text{L} 10.000$ presso le Assicurazioni d'Italia;

5°)- liquidazione della Casca di Previdenza;

6°)- restituzione di Leg. 810,018 e 527,234 - in
valuta originale - verso rimborso all'I.N.A. dell'equi-
valente percepito in lire italiane secondo il cambio
di $\text{L} 70$ per le prime e di $\text{L} 50$ per le seconde;